

Decadenza dal diritto all'assunzione e decadenza dalla graduatoria

La decadenza dalla graduatoria di concorso per rinuncia all'assunzione è illegittima se non prevista dalla legge o dal bando di concorso come conseguenza alla stessa. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione e coloro che vi sono iscritti possono essere chiamati a ricoprire i posti disponibili sia presso l'amministrazione che ha bandito il concorso, sia presso altre amministrazioni

Il Tar Abruzzo, sez. I, con sentenza del 12 aprile 2022, n. 125, si pronuncia sul caso di specie di una candidata vincitrice di un concorso pubblico presso un Comune, che rinuncia all'assunzione per sopraggiunte ed improrogabili esigenze familiari, e che propone ricorso contro il provvedimento del medesimo Comune con cui viene stata dichiarata decaduta dalla graduatoria di concorso, disponendo, contestualmente, di procedere all'assunzione del secondo classificato e del provvedimento che dispone la decadenza della stessa anche dalla graduatoria, e non solo dal diritto all'assunzione in seguito alla predetta rinuncia.

Il Tar ritiene fondato il ricorso indicando che, ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. n. 267/2000, **“per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”** e **coloro che vi sono iscritti possono essere chiamati a ricoprire i posti che potrebbero rendersi disponibili entro il periodo di vigenza della graduatoria sia presso l'amministrazione che ha bandito il concorso, sia presso altre amministrazione** secondo i criteri stabiliti da Corte cost. 25 giugno 2020, n. 126 che ha ritenuto coerente con i principi stabiliti dall'art. 3 e 97 Cost. lo scorrimento delle graduatorie in alternativa al reclutamento di personale mediante nuovo concorso anche in considerazione del risparmio dei costi che ne consegue.

Risulta quindi evidente che il depennamento dalla graduatoria ha conseguenze pregiudizievoli per l'interesse della ricorrente perché fa conseguire alla sua rinuncia all'assunzione l'impedimento all'accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni nei tre anni di validità della graduatoria. Viene inoltre aggiunto che l'essere vincitore di concorso notoriamente può costituire titolo valutabile in altre procedure concorsuali che il depennamento dalla graduatoria impedirebbe di documentare con conseguente ulteriore pregiudizio dell'interesse della ricorrente alla valorizzazione del suo *curriculum*.

Secondo il Collegio quindi la misura assunta dal Comune è illegittima in quanto atipica, perché né la legge, né il bando di concorso la prevedono come conseguenza della rinuncia all'assunzione.

Nel caso in esame, il bando del Comune si limita a stabilire che **“Il nominato che, in seguito a chiamata, dichiara per iscritto di rinunciare al posto, oppure, pur avendo accettato, non assume effettivamente servizio alla data indicata nella lettera di nomina, decade dal diritto all'assunzione”**, non già dall'iscrizione nella graduatoria. Pertanto, la decadenza dal diritto all'assunzione deve essere correttamente intesa come inefficacia della eventuale accettazione della proposta di assunzione rivolta dall'amministrazione al vincitore, conseguente all'inutile decorso del termine stabilito per la presa di servizio. La mancata tempestiva adesione alla proposta di assunzione consente di coprire il posto riservato al vincitore della selezione mediante scorrimento della graduatoria.

Ne consegue **che la decadenza del rinunciatario dal diritto all'assunzione prevista dal bando è circoscritta alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso e non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l'amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere.**